

COMUNE DI ZENSON DI PIAVE

Provincia di Treviso

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

**APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE N. 53 DEL 17.12.1991, MODIFICATO E
INTEGRATO CON DELIBERA CONSILIARE N. 2 DEL 09.03.1992, MODIFICATO ED
INTEGRATO CON DELIBERA CONSILAIRE N. 24 del 21.05.2012**

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI ZENSON DI PIAVE

Titolo I Disposizioni preliminari

Art. 1

Il regolamento consiliare

Il regolamento del Consiglio Comunale dà attuazione alle disposizioni di legge e dello Statuto. Stabilisce la disciplina integrativa delle norme fondamentali statutarie riguardanti fra l'altro la costituzione delle articolazioni interne del Consiglio e le modalità di esercizio delle funzioni.

Art. 2

Consiglieri Comunali

1. I Consiglieri comunali entrano nell'esercizio delle loro funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal momento della proclamazione degli eletti.
2. Essi durano in carica sino all'elezione dei nuovi, a qualunque causa dovuta.

Art. 3

Prima seduta del Consiglio. Consigliere anziano.

1. La prima seduta del nuovo Consiglio Comunale è riservata alla convalida dei Consiglieri Comunali eletti ed alla elezione del Sindaco e degli Assessori.
Il Consigliere anziano dispone la convocazione della prima seduta del Consiglio Comunale neo-eletto entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, con avvisi di convocazione da consegnarsi almeno cinque giorni prima della seduta.
La seduta nella quale si procede alla convalida degli eletti è presieduta dal Consigliere anziano.
2. E' Consigliere anziano colui che ha riportato il maggior numero di voti, indipendentemente dalla lista di appartenenza e, a parità di voti, il più anziano di età.
3. L'avviso di convocazione è notificato agli eletti almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza e, sempre a cura del Consigliere anziano, va contestualmente partecipato al Prefetto.
4. Nella sua prima seduta il Consiglio Comunale procede, subito dopo la convalida degli eletti, all'elezione del Sindaco e della Giunta.

Art. 4
Decadenza dalla carica di Consigliere comunale

1. I Consiglieri comunali hanno il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio Comunale.
2. Il Consigliere comunale decade dalla carica quando si accerti l'esistenza nei suoi confronti di cause di ineleggibilità o di incompatibilità.
3. Le modalità per la contestazione delle relative condizioni e la procedura da seguire per dichiarare la decadenza sono disciplinate dall'art. 7 della legge 23 aprile 1981 n° 154.
4. La decadenza di cui al precedente comma può essere promossa d'ufficio, anche ad istanza di un elettore del Comune, o dal Prefetto. E' pronunciata dal Consiglio almeno dieci giorni dopo l'avvenuta notifica giudiziale della relativa proposta.
5. La proposta va discussa in sede pubblica e votata a scrutinio palese per appello nominale. Si ha per approvata quando riporta il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

Titolo II
Diritti e prerogative dei Consiglieri

Art. 5 Diritto di informazione

1. Ciascun consigliere ha diritto, per l'esercizio del suo mandato, di ottenere dagli uffici, dalle aziende ed enti dipendenti dal Comune tutte le notizie, le informazioni ed i dati in loro possesso concernenti la rispettiva attività o comunque detenuti.
2. La richiesta di ottenere le informazioni può essere rivolta in forma scritta al Segretario Comunale, il quale è tenuto a fornire quanto richiesto entro 30 giorni dalla richiesta.
3. Nel termine di cui al 2° comma il Consigliere ha altresì diritto, in esenzione da qualsiasi spesa o tributo, ad ottenere copia dei documenti contenenti le notizie, le informazioni ed i dati di cui al 1° comma.
4. Quando, per la natura del documento o per le sue dimensioni, il rilascio della copia possa pregiudicare la normale attività della struttura, in relazione alle sue dimensioni e al numero dei procedimenti in essere, con atto motivato del Segretario Comunale comunicato al Consigliere, il termine di cui al 3° comma può essere prorogato fino a 60 giorni. Non si rilasciano copie di disegni che, per il loro formato, non possano essere fotocopiate. Per copie di documenti il cui formato supera le 10 pagine, viene richiesto il rimborso delle spese di riproduzione.
5. Il rilascio di copia degli atti preparatori dei provvedimenti può essere rilasciata solo qualora sfoci in un provvedimento amministrativo. Infatti, per l'accesso agli atti istruttori di procedimenti in corso, il Consigliere deve presentare richiesta, necessariamente motivata, di presa visione.

Art. 6
Diritto di presentare interrogazioni e mozioni

1. Ciascun consigliere ha diritto di presentare interrogazioni e mozioni
2. L'interrogazione consiste nella semplice domanda, rivolta per iscritto al Sindaco o a ciascun Assessore, per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato

o per sapere se e quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare in relazione all'oggetto medesimo.

3. Nell'interrogazione deve essere indicato se si chiede la risposta per iscritto. In mancanza di indicazione la risposta viene data oralmente. Le interrogazioni vanno acquisite nel verbale della seduta in cui sono state annunciate.
4. Le interrogazioni comportano l'obbligo di risposta da parte del Sindaco o dell'Assessore, salvo che ricorra il caso di cui al 6° comma del presente articolo.
5. Il Sindaco può richiedere la presenza in aula del dipendente preposto al settore interessate
6. L'Assessore o il Sindaco possono dichiarare di non poter rispondere, specificandone il motivo. Se dichiarano di dover differire la risposta, precisano in quale successiva adunanza essi sono disposti a rispondere.

Art. 7

Svolgimento delle interrogazioni

1. Le risposte alle interrogazioni vengono date dal Sindaco o da un Assessore all'inizio della seduta, allo scopo fissata. Esse non possono avere durata superiore a quindici minuti e possono dar luogo a replica da parte dell'interrogante, che può anche dichiarare di essere o no soddisfatto.
2. La replica non può avere durata superiore a cinque minuti.
3. Nel caso l'interrogazione sia stata presentata da più Consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interroganti non sia intervenuto diverso accordo.
4. L'assenza dell'interrogante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Sindaco di decadenza dell'interrogazione.

Art. 8

Mozioni

1. La mozione consiste in una proposta tendente a provocare un giudizio sulla condotta e sull'azione del Sindaco e della Giunta.
2. Ciascun Consigliere può proporre che una mozione venga iscritta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, purché siano decorsi almeno dieci giorni dalla sua presentazione. A tal fine fa fede la data di assunzione al protocollo dell'ente.

Art. 9

Mozione di sfiducia costruttiva e sostituzione degli assessori

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva, sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati al Comune.
2. Le modalità per la presentazione, per la discussione e per la votazione della mozione stessa sono stabilite dall'art. 37 della legge 8 giugno 1990, n° 142, che disciplina quelle per la formalizzazione delle dimissioni, per la revoca e la sostituzione degli assessori.

3. Il Sindaco informa il Prefetto dell'avvenuta presentazione della mozione di sfiducia costruttiva.

Art. 10 Diritto di iniziativa

1. Consiglieri comunali esercitano il loro diritto di iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio Comunale. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio Comunale in un termine non superiore a 20 gg. quando il diritto di iniziativa è esercitato da un quinto dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno la questione richiesta.
2. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la proposta di deliberazione fatta dai Consiglieri è illustrata, nella seduta immediatamente successiva alla sua presentazione, solo dal primo firmatario e per un tempo non superiore ai 10 minuti, con diritto di replica non eccedente i 5 minuti. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto. La proposta è approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

Art. 11 Dimissioni

1. Ciascun Consigliere può, in qualunque momento, presentare per iscritto al Sindaco le proprie dimissioni. Esse sono operative, oltre che irrevocabili, fin dal momento in cui pervengono al Sindaco.
2. Della presentazione delle dimissioni da parte del Consigliere, il Consiglio viene informato alla prima seduta successiva attraverso comunicazione del Sindaco.
3. Se il Sindaco non provvede a comunicarle al Consiglio Comunale, il Segretario Comunale ne riferisce al Prefetto e comunica le dimissioni ai capigruppo consiliari.

Art. 12 Gruppi consiliari

1. Il gruppo consiliare è un prodotto spontaneo dell'aggregazione volontaria dei consiglieri.
2. Gli eletti di ciascun partito possono costituirsi in gruppi dandone comunicazione, per iscritto, alla Segreteria del Comune.
3. Il Sindaco, nella prima seduta utile, informa l'Assemblea dell'avvenuta costituzione dei gruppi consiliari e di ogni altra successiva variazione.

Art. 13 Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio Comunale può avvalersi di Commissioni composte da soli Consiglieri, per l'esame di particolari problemi.
2. Le Commissioni possono sentire il parere di esperti estranei al Consiglio.

3. Le Commissioni sono costituite con criterio proporzionale e la minoranza consiliare dev'essere comunque rappresentata. Ogni Commissione elegge, nel proprio seno, un Presidente, il quale svolge funzioni propulsive e di ordine ed un Segretario, il quale cura la verbalizzazione dei lavori.
4. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche. La pubblicità dei lavori, oltre che con l'accesso del pubblico nei locali in cui è riunita la Commissione, può venire attuata mediante pubblicazione dei verbali o di sintetici resoconti dei lavori. Quando sia necessario evitare pregiudizi alla riservatezza delle persone, su proposta di ciascun componente, la Commissione può decidere di procedere in seduta segreta.
5. Le Commissioni si riuniscono in sede referente per l'esame delle questioni sulle quali devono riferire al collegio consiliare; in sede consultiva per esprimere pareri; in sede redigente nel caso debbano elaborare un testo normativo da sottoporre all'approvazione del Consiglio senza dichiarazione di voto dei singoli articoli.
6. Le Commissioni si riuniscono inoltre per esercitare le funzioni di controllo e informazione nei confronti della Giunta comunale.

Art. 14

Commissioni consiliari d'indagine

1. Per l'effettuazione di indagini conoscitive dirette ad acquisire notizie, informazioni e documenti utili all'attività del Comune, il Consiglio Comunale può costituire, di volta in volta, apposite commissioni d'indagine.
2. Le Commissioni possono invitare qualsiasi persona in grado di fornire elementi utili a presentarsi al fine di deporre sui fatti oggetto dell'indagine. Possono, inoltre, chiedere al Sindaco l'intervento dei dirigenti preposti a settori dell'amministrazione e ad aziende speciali.
3. L'indagine si conclude con un documento nel quale vengono indicati i risultati acquisiti.

Titolo III

Adunanze consiliari Organizzazione delle sessioni e delle sedute del Consiglio

Art. 15

Sede riunione

1. Il Consiglio Comunale è convocato e presieduto dal Sindaco che dichiara aperta e chiusa la seduta.
2. Si riunisce nella propria sede, di norma all'interno del Palazzo civico; può, per comprovate esigenze, riunirsi in altro luogo, per determinazione della Giunta, su proposta del Sindaco, che deve informarne i Consiglieri con l'avviso di convocazione

Art. 16

Sessioni

1. Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco, che altresì lo presiede e stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno (ex art. 11 Statuto Comunale),

2. Il Consiglio Comunale si riunisce, in sedute ordinarie, straordinarie e d'urgenza.
3. Le sedute ordinarie possono svolgersi in qualsiasi periodo dell'anno.
4. Il Consiglio Comunale si riunisce in seduta straordinaria:
 - a) su richiesta di 1/5 dei consiglieri, in carica; in tal caso, qualora le questioni da inserire all'ordine del giorno riguardino materie espressamente contemplate tra le competenze dalla legge attribuite al Consiglio Comunale, la seduta dev'essere tenuta entro 20 giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta;
 - b) su richiesta del Comitato Regionale di Controllo e del Prefetto nei casi previsti dalla legge e previa diffida.
5. Il Consiglio Comunale si riunisce in via d'urgenza per la trattazione di questioni indilazionabili.
6. Il Sindaco deve partecipare al Prefetto il giorno e l'oggetto della convocazione, almeno tre giorni prima, salvo i casi d'urgenza.

Art. 17

Avviso di convocazione - consegna – modalità

1. La convocazione del Consiglio comunale è disposta dal Sindaco a mezzo di avviso contenente l'elenco degli oggetti da trattare. L'avviso viene pubblicato all'albo pretorio on line presso il sito istituzionale dell'Ente e quindi trasmesso ai Consiglieri dalla Segreteria del Sindaco, previa espressa autorizzazione, tramite posta elettronica ordinaria o certificata all'indirizzi dagli stessi indicato o tramite fax al numero dagli stessi indicato. Il Consigliere comunale darà comunicazione alla Segreteria del Sindaco dell'avvenuta ricezione e/o lettura della mail entro 24 dall'invio della comunicazione. Qualora nelle successive 24 ore non pervenga la comunicazione di avvenuta ricezione, l'avviso di convocazione verrà recapitato o al domicilio del consigliere comunale tramite messo notificatore.
2. La notifica può essere sempre fatta dal messo comunale in mani proprie del destinatario, ovunque lo stesso venga reperito, entro al circoscrizione del territorio del Comune, secondo quanto previsto dall'art. 138 del Codice di Procedura Civile.
3. L'avviso di convocazione può essere consegnato, in assenza dell'interessato, a persona della famiglia, convivente o incaricata, o a persona addetta alla casa, con le modalità di cui all'art. 139 del Codice di Procedura Civile.
4. Nel caso di assenza dell'interessato e di ogni altro referente, il messo provvederà a lasciare avviso nella cassetta delle lettere, per il ritiro del plico presso la sede municipale.
5. Il messo comunale rimette alla segreteria comunale la dichiarazione di avvenuta consegna, contenente l'indicazione del giorno in cui la stessa è stata effettuata e la firma del ricevente. La dichiarazione di avvenuta consegna può avere forma di elenco – ricevuta. comprendente i destinatari, sul quale vengono apposte le firme dei riceventi e del dipendente. I documenti predetti sono conservati a corredo degli atti dell'adunanza consiliare.
6. I consiglieri che non risiedono nel Comune devono designare entro dieci giorni dalla proclamazione dell'elezione, un domiciliatario residente nel Comune, indicando, con lettera indirizzata al Sindaco, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti.

7. Fino a quando non è effettuata la designazione di cui al precedente comma, il Sindaco provvede a far spedire l'avviso di convocazione al domicilio anagrafico del Consigliere, a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, senza bisogno di osservare altre particolari formalità. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal regolamento.

Art. 17 bis
Convocazione

1. L'avviso di convocazione, con l'elenco degli argomenti da trattarsi, deve essere consegnato ai Consiglieri almeno cinque giorni prima della data fissata per la prima riunione. Per le sedute straordinarie, la consegna dell'avviso deve avvenire almeno 3 giorni liberi e interi prima di quello stabilito per la riunione.
2. Nei casi d'urgenza, adeguatamente motivati, l'avviso, unitamente all'elenco degli argomenti, va consegnato almeno 24 ore prima. In tal caso, però l'esame di tutti o di parte degli argomenti va differito al giorno seguente qualora ne faccia richiesta la maggioranza dei consiglieri presenti.
3. Nessuna proposta può essere tuttavia sottoposta all'esame del Consiglio se, almeno ventiquattrore prima della riunione, non sia stata depositata nella sala delle adunanze unitamente ai documenti necessari per poter essere esaminata.
4. Nell'avviso di prima convocazione può essere indicata anche la data della seconda convocazione.

Art. 15
Seduta prima convocazione

1. Il Consiglio non può deliberare, su alcuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno se, alla seduta di prima convocazione, non interviene almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune. Ma nella seduta di seconda convocazione, che dovrà tenersi in altro giorno e, comunque, almeno ventiquattro ore dopo quella andata deserta, le deliberazioni sono valide, purché intervengano almeno quattro Consiglieri.
2. Nel numero fissato da qualsiasi disposizione per la validità delle adunanze, non vanno computati i Consiglieri presenti quando si delibera su questioni nelle quali essi o anche i parenti e gli affini sino al quarto grado civile abbiano interesse.
3. I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
4. I Consiglieri che invece escono dalla sala delle riunioni prima della votazione non si computano nel numero richiesto per rendere legale l'adunanza.

Art. 19
Seduta seconda convocazione

1. E' seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente, che non poté aver luogo per mancanza del numero legale ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non poté proseguire per essere venuto a mancare il numero legale, ma non anche quella che segue ad una regolare di prima convocazione, che sia stata aggiornata ad altra data.
2. L'avviso per la seduta di seconda convocazione, quando la data non risulti indicata in quello per la prima, deve essere recapitato ai consiglieri comunali nei termini e nei modi di cui al precedente art. 17.
3. Quando però l'avviso per la prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, l'avviso per quest'ultima, nel caso si renda necessario, è rinnovato soltanto ai Consiglieri non intervenuti o che risultavano assenti al momento in cui quella venne sciolta per essere venuto a mancare il numero legale.
4. Gli aggiornamenti delle sedute sono disposti, su proposta del Sindaco, dal Consiglio. Di essi è dato formale avviso ai soli Consiglieri assenti, nei termini e nei modi di cui al precedente art. 17.

Art. 20
Ordine del giorno

1. L'iniziativa delle proposte da sottoporsi al Consiglio spetta al Sindaco e ai singoli Consiglieri assegnati, fatta eccezione per i casi di cui al quarto e quinto comma dell'art. 16.
2. Quando il Consiglio viene riunito a domanda di un quinto dei Consiglieri, le questioni da essi proposte hanno la precedenza su tutte le altre.
3. Il Consiglio può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
4. La inversione di questi, su proposta del Sindaco o a richiedi di un gruppo consiliare, è disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art.21

Sedute- Adempimenti preliminari

1. In Sindaco, in apertura di seduta, informa l'assemblea su tutto ciò che ritenga utile e necessario e che, in qualche modo, possa riguardare l'andamento dell'Amministrazione.
2. Dà poi comunicazione dell'avvenuto deposito dei verbali delle deliberazioni adottate nella seduta precedente ed invita chi ne abbia interesse a dichiarare se ha da fare osservazioni.
3. Nel caso non vengano fatte osservazioni, i verbali si ritengono approvati senza la formale votazione. Occorrendo, la votazione ha luogo per alzata di mano.
4. Sui processi verbali non è concessa la parola salvo che per introdurre rettifiche oppure per fatti personali.

Art. 22

Pubblicità e segretezza delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatta eccezione per i casi di cui al successivo comma.
2. La seduta non può essere pubblica quando si tratti di questioni riguardanti le qualità, le attitudini e la moralità delle persone.
3. Alle adunanze di cui al 1° comma possono essere invitati, previa loro accettazione a maggioranza semplice del Consiglio Comunale, tecnici, esperti, professionisti, rappresentanti politici o di associazioni sociali e sindacali, la cui presenza è attinente ai temi da discutere e iscritti all'ordine del giorno; agli stessi, come sopra invitati, è consentito apportare al Consiglio Comunale il loro contributo di opinioni e di conoscenze.

Art. 23

Presidenza delle sedute

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono presiedute dal Sindaco, salvo i casi in cui la legge disponga diversamente.
2. In caso di assenza o di impedimento del Sindaco o del pro-Sindaco la presidenza spetta agli Assessori secondo l'ordine di iscrizione nella lista e in mancanza degli Assessori, ai Consiglieri secondo l'ordine di anzianità.

Art.24

Attribuzioni al Presidente rispetto all'assemblea, e ai Consiglieri

1. il Presidente, durante le sedute del Consiglio Comunale, mantiene l'ordine, fa osservare il presente regolamento, concede la parola, annuncia il risultato delle votazioni.
2. Spetta al Presidente richiamare i Consiglieri che, con il loro contegno, turbano l'ordine della seduta.
3. Dopo ripetuti richiami, il Presidente può proporre all'assemblea di mettere ai voti, per alzata di mano e senza discussione, l'esclusione dall'aula, per tutto il resto della seduta, del Consigliere richiamato il quale ha facoltà di spiegare le ragioni del suo

comportamento.

4. Qualora il Consigliere non abbandoni l'aula, il Presidente sospende la seduta e dà al personale di polizia presente le istruzioni necessarie perché i suoi ordini siano eseguiti.

Art. 25

Attribuzioni del Presidente rispetto al pubblico

1. Il pubblico, che assiste alle sedute nello spazio ad esso riservato, deve rimanere in silenzio ed astenersi da ogni segno di approvazione o di disapprovazione.
2. Il Presidente sospende la seduta e ordina l'allontanamento di chiunque turbi l'ordine.
3. In caso di oltraggio fatto al Consiglio o a qualunque dei suoi membri nell'espletamento delle loro funzioni, il Presidente provvede a denunciare l'autore all'autorità giudiziaria competente.

Art. 26

Verifica del numero legale e designazione degli scrutatori

1. Il Presidente, all'ora indicata nell'avviso di convocazione, dispone l'appello nominale e, verificato il numero legale dei Consiglieri, dichiara aperta l'adunanza; procede, quindi, alla designazione di tre scrutatori tra i Consiglieri presenti, di cui almeno uno appartenente alla minoranza, i quali assistono il Presidente nello spoglio dei voti e con lui accertano il risultato delle votazioni.
2. Qualora entro trenta minuti dall'ora indicata nell'avviso di convocazione i Consiglieri presenti in aula non risultino in numero legale per la validità dell'adunanza, il Presidente la dichiara deserta e ne fa dare atto nel processo verbale.
3. Nel corso della seduta il Presidente non è più obbligato a verificare la presenza del numero legale dei Consiglieri: se al momento di una votazione il numero dei Consiglieri presenti risulti inferiore a quello necessario per la validità dell'adunanza, il Presidente, dopo aver sospeso la seduta per un massimo di dieci minuti, verificata la presenza del numero legale dei Consiglieri, riprende l'adunanza, ovvero, nel caso il numero legale non sia ricostituito, la dichiara sciolta.

Art. 27

Partecipazione del Segretario Comunale e verbalizzazione

1. Alle riunioni del Consiglio Comunale partecipa il Segretario Comunale il quale esprime parere di legittimità sulle proposte di deliberazione sottoposte all'esame del Consiglio e sui relativi emendamenti avanzati.
2. Il Segretario Comunale cura, inoltre, la redazione dei verbali delle riunioni del Consiglio Comunale con l'ausilio del personale di segreteria all'uopo incaricato, anche attraverso l'utilizzo di apparecchi di registrazione: tali verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario Comunale.
3. Il verbale delle adunanze è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate, dal Consiglio Comunale, e costituisce il fedele resoconto dell'andamento della seduta consiliare, riportando i motivi principali delle discussioni e il numero dei voti favorevoli, contrari e astenuti su ogni proposta. Il verbale è sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale nella seduta successiva.

Art.28
Ordine dei lavori

1. La seduta inizia con l'approvazione del processo verbale: il verbale è dato per letto all'assemblea e viene approvato se nessun Consigliere muove osservazioni.
2. Il Presidente, dopo l'approvazione del processo verbale, comunica all'assemblea i messaggi e le lettere pervenute di rilevante importanza ed annuncia le risposte scritte ad interrogazioni già presentate; annuncia, altresì, le interrogazioni e le mozioni pervenutegli.
3. Prima della trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, e per un tempo massimo di 10 minuti, i Consiglieri possono avanzare interrogazioni e proporre mozioni su fatti di particolare rilevanza che esprimano sentimenti ed opinioni del Consiglio: queste ultime, se ritenute ammissibili dall'assemblea, danno luogo a dibattito e successiva votazione.
4. Il Consiglio in corso di seduta può decidere di proseguire i lavori oltre la mezzanotte.
5. Ciascun Consigliere può richiedere di variare l'ordine del giorno degli argomenti iscritti: sulla richiesta decide il Consiglio.
6. Il Consiglio non può deliberare su argomenti che non siano iscritti all'ordine del giorno.

Art. 29
Norme per la discussione

1. Nessuno può parlare senza aver chiesto e ottenuto la parola dal Presidente: il Consigliere parla rivolgendosi all'intero Consiglio anche quando, si tratti di rispondere ad argomentazioni di altro Consigliere e di ribattere a riferimenti personali.
2. Nessuno può interloquire mentre altri ha la parola, ne è permesso interrompere il Consigliere.
3. I Consiglieri durante i loro interventi devono attenersi all'oggetto posto in discussione: ogni Consigliere può intervenire non più di due volte, per 15 minuti ciascuna, nella discussione dell'oggetto in esame, tranne che per mozioni d'ordine, per proporre questioni di carattere pregiudiziale o sospensivo, oppure per fatto personale.
4. Il Presidente dirige e modera la discussione sugli argomenti nell'ordine prestabilito facendo osservare il regolamento: se un Consigliere pronuncia parole sconvenienti, oppure turba con il suo contegno la libertà della discussione e l'ordine della seduta, il Presidente, dopo averlo richiamato per due volte, gli interdice la parola.
5. Contro ogni determinazione del Presidente circa l'ordine e la disciplina dell'assemblea, ciascun Consigliere ha facoltà di appellarsi al Consiglio che decide senza discussione per alzata di mano.

Art. 30
Questione pregiudiziale o sospensiva

1. La questione pregiudiziale, quella cioè che un dato argomento non si debba discutere perché mancano i requisiti normativi o vi è stata imprecisione nella formulazione dell'oggetto, o mancano i presupposti formali e procedurali, o la questione sospensiva, quella cioè che la discussione debba essere rinviata al verificarsi di scadenze determinate, può essere proposta anche da un solo Consigliere prima o nel corso della

discussione. Il tempo per l'illustrazione è di 10 minuti.

2. La questione è discussa prima che inizi o continui la discussione, che comunque non può proseguire finché la questione non sia stata risolta.

Art. 31 Mozione d'ordine

1. I richiami riguardanti il regolamento o l'ordine del giorno, o la priorità di una discussione o di una votazione hanno la precedenza sulla questione principale.
2. Il Consiglio decide per alzata di mano.

Art. 32 Fatto personale

1. E' fatto personale essere intaccato nella propria condotta il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse.
2. In questo caso, chi chiede la parola deve indicare in che consista il fatto personale: il Presidente decide. Se il Consigliere insiste, decide il Consiglio, senza discussione, per alzata di mano.
3. Non è ammesso, sotto pretesto di fatto personale, ritornare su una discussione chiusa, fare apprezzamenti sui voti del Consiglio o comunque discuterli.

Art. 33 Presentazione di ordini del giorno ed emendamenti

1. Durante la discussione possono essere presentati ordini del giorno concernenti il contenuto della proposta di deliberazione, che ne determinino il concetto o servano d'istruzione agli uffici nel caso di rinvio agli stessi per ulteriore esame; possono essere presentati, altresì, emendamenti al testo proposto ed agli emendamenti già avanzati.
2. Il Presidente ha facoltà di negare l'accettazione o lo svolgimento di ordini del giorno o emendamenti che siano formulati con frasi sconvenienti, o siano relativi ad argomenti estranei all'oggetto della discussione, ovvero siano preclusi da precedenti deliberazioni e può rifiutare di metterli in votazione: se il proponente insiste il Consiglio decide senza discussione per alzata di mano.
3. Gli emendamenti che modifichino l'aspetto tecnico della proposta di deliberazione debbono riportare, prima della votazione, il parere di legittimità del Segretario Comunale. E' comunque data facoltà al proponente di ritirare l'argomento della trattazione.
4. La proposizione di emendamenti che importino variazioni di spesa rispetto alla proposta, debbono indicare i mezzi per farne fronte, ovvero la loro destinazione.

Art. 34 Chiusura della discussione. Dichiarazione di voto.

1. Quando tutti i Consiglieri che hanno chiesto, di parlare hanno espresso il loro pensiero

- sull'argomento in trattazione, la discussione viene dichiarata chiusa dal Presidente.
2. Prima della votazione finale è consentita una dichiarazione di voto, per non più di 5 minuti, a un Consigliere per gruppo e altrettanto ai Consiglieri che intendano esprimere un voto diverso rispetto a quello dichiarato dal proprio gruppo.
 3. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

Art. 35

Ordine e forme di votazione

1. Nel caso di presentazione di ordini del giorno o di emendamenti la votazione sopra un determinato argomento ha luogo nel seguente ordine:
 - gli emendamenti in ordine cronologico di presentazione e, comunque, prima degli ordini del giorno;
 - gli ordini del giorno in ordine cronologico di presentazione, dopo gli emendamenti.
2. Il Presidente può derogare l'ordine di votazione quando ciò si riveli utile per la chiarezza della votazione stessa.
3. Qualora si debba procedere alla votazione di oggetti complessi o articolati, il Consiglio può decidere di procedere alla votazione per parti, per singoli articoli o per punti del dispositivo.
4. Le votazioni hanno luogo a scrutinio palese o a scrutinio segreto.
5. Le votazioni a scrutinio palese avvengono per alzata di mano, salvo che metà dei Consiglieri presenti chiedano la votazione per appello nominale.
6. Le votazioni a scrutinio segreto si effettuano deponendo nell'urna apposita scheda.

Art. 36

Procedura delle votazioni ed astensioni obbligatorie

1. Il voto a scrutinio segreto avviene nei soli casi espressamente previsti dalla legge e dal presente regolamento.
2. Il Consiglio procede a votazione a scrutinio segreto qualora si tratti di questioni riguardanti persone.
3. In tutti i casi in cui il Consiglio sia chiamato a decidere su disposizioni procedurali del Presidente, la votazione viene effettuata per alzata di mano.
4. L'obbligo di astenersi dal prendere parte alle deliberazioni, previsto da norme di legge comporta anche l'obbligo da parte del Consigliere o del Segretario interessato ad allontanarsi dall'aula e non partecipare alla discussione dell'argomento.
5. I Consiglieri non possono prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti di opere, nell'interesse del Comune o degli enti soggetti alla loro amministrazione o tutela.

Art. 37

Approvazione di deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con la presenza prevista dal precedente art. 18 e con il voto favorevole della maggioranza dei votanti, salvo quanto previsto dal 6° comma del presente articolo o dal 3° comma art. 39 del presente Regolamento, o da

espressa diversa disposizione legislativa.

2. In caso di parità di voti la proposta si intende non approvata.
3. I Consiglieri presenti nell'aula che non partecipano alla votazione sono considerati astenuti, al pari di coloro che lo dichiarano e si computano nel numero necessario per la legalità della seduta.
4. Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche, le non leggibili e quelle nulle si computano per determinare il numero dei votanti.
5. Nel caso di nomina, qualora si proceda a scrutinio segreto e salvo il caso di espressa difforme previsione legislativa o statutaria, risulteranno eletti colui o coloro che hanno raggiunto il maggior numero di voti sino a coprire i posti previsti: qualora sia prescritta la rappresentanza della minoranze e nella votazione non sia riuscito eletto alcun Consigliere di minoranza, saranno proclamati eletti in sostituzione dell'ultimo o degli ultimi eletti dei Consiglieri della maggioranza, colui o coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti sino a coprire i posti previsti.
6. Le deliberazioni del Consiglio possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza assoluta dei componenti, voto che deve essere accertato separatamente.

Art. 38

Proclamazione dell'esito delle votazioni e rinnovazione delle votazioni irregolari

1. Il risultato della votazione del Consiglio è proclamato dal Presidente.
2. Quando si verificano irregolarità nelle votazioni, il Presidente, apprezzate le circostanze, può annullarle e disporre l'immediata rinnovazione.

Art. 39

Disposizioni finali

1. Il presente regolamento, adottato in attuazione dell'art. 7 dello Statuto, disciplina il funzionamento del Consiglio Comunale, limitatamente alle fattispecie non regolate dalla legge.
2. E' revocata la delibera di Consiglio Comunale n° 55 del 30.12.1972, con la quale è stato approvato il regolamento del Consiglio.
3. Ogni modificazione del presente regolamento è valida solo se approvata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento, il Consiglio deciderà a maggioranza dei presenti, udito il parere del Segretario Comunale, salvo il rinvio, ove possibile, alla giurisprudenza costante.